



**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI**

**POLIZIA LOCALE E MESSI**

ORDINANZA DEL DIRIGENTE  
NUMERO 164 DEL 25/11/2019

OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINA VIABILITA' E SOSTA IN VIA ANDREA BAFILE, VIA DEI PIOPI E PIAZZETTA CASA BIANCA PER ALLESTIMENTI, DISALLESTIMENTI E MANIFESTAZIONE IL PAESE DEL CIOCCOLATO DAL 29/10/2019 AL 06/01/2020".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI

**Premesso** che dal 29/10/2019 sino al 20/01/2020, la piazzetta Casa Bianca sarà interessata dalla manifestazione (compreso allestimenti e disallestimenti) patrocinata dall'Amministrazione Comunale, denominata "Il Paese di cioccolato";

**Constatato** che lo svolgimento di tale manifestazione comporta anche l'occupazione della piazzetta Casa Bianca per consentire l'allestimento e lo smontaggio dei manufatti necessari per la stessa e quant'altro ad essa collegata;

**Vista** la richiesta prot. 74251 del 17/10/2019 presentata da Camon Cristiano in qualità di Amministratore Unico della ditta XMAS EVENTI s.r.l.s., con sede a Padova in via Berchet n. 10, con la quale chiede la disciplina della sosta e viabilità sulle vie e piazze in oggetto citate a partire dal 29/10/2019 fino al 20/01/2020, al fine di consentire l'allestimento e successivo smontaggio dei manufatti ed attrezzature funzionali all'evento, nonché lo svolgimento della manifestazione nella giornata del 30/11/2019 e nelle giornate del 01, 07, 08, 14, 15, 21, 26 e 28 del mese di dicembre 2019 e dal 04/01/2020 al 06/01/2020;

**Ritenuto** di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

**Visto gli** artt. 1-7-157-158 e 188 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285

### **O R D I N A**

1. che dalle ore 08,00 del giorno 30/11/2019 fino alle ore 18,00 del 20/01/2020, comprese le operazioni di allestimento e disallestimento delle strutture funzionali alla manifestazione in premessa citata, sul tratto di via Dei Pioppi che va dal civ. n. 75/a di detta via fino al civ. n. 1/a di piazzetta Casa Bianca, la sosta sia permanentemente vietata, con rimozione dei veicoli e spese a carico degli inadempienti, eccetto i veicoli delle forze di polizia, dei mezzi di soccorso, delle associazioni di volontariato collaboranti con la manifestazione e di quelli necessari all'attività degli organizzatori muniti di apposito pass, la cui copia dovrà essere trasmessa al Comando Polizia Locale di Jesolo.
2. che dalle ore 08,00 del giorno 30/11/2019 fino alle ore 24,00 del giorno 06/01/2020 sulla via A. Bafile e via Dei Pioppi la circolazione veicolare possa essere vietata, eccetto i veicoli delle forze di polizia e i mezzi di soccorso, delle associazioni di volontariato collaboranti con la manifestazione, di quelli necessari all'attività degli organizzatori, dei frontisti, dei residenti e dei domicilianti;
3. che dalle ore 08,00 del 30/11/2019 alle ore 24,00 del 06/01/2020, l'area pubblica di via A. Bafile, lato mare, adiacente l'Hotel Cristina, sia riservata ai veicoli al servizio delle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti di contrassegno, di cui all'art. 188 del Codice della Strada;

4. che dal giorno 30/11/2019 fino al termine della manifestazione in premessa citata prevista per il giorno 06/01/2020 e comunque fino alla loro rimozione, sulla via Andrea Bafile, nel tratto che va dall'intersezione con piazza Brescia fino all'intersezione con la via Murici, sulla carreggiata destinata alla circolazione dei veicoli siano posizionate, per motivi di sicurezza, delle fioriere o altri manufatti in calcestruzzo tipo "new jersey", allo scopo di rallentare la velocità dei veicoli in transito sul tratto di strada in questione;
5. che possa essere installata apposita segnaletica di preavviso della chiusura delle strade in corrispondenza dei nodi di traffico maggiormente importanti e che siano chiaramente segnalati i percorsi alternativi e le deviazioni.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3° del D. Lgs. n. 285/92.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Alla presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e documentate.

È sospesa, per il periodo sopra menzionato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI  
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.